



## **REGIONE ABRUZZO**

**Giunta regionale**

**PROGRAMMAZIONE FESR/FSE 2014 - 2020**

### **REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO POR FESR-FSE ABRUZZO 2014-2020**

\*\*\*\*\*

#### **VISTI:**

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- in particolare, l'art. 47 paragrafo 1 del Regolamento UE 1303/2013 prevede che *“uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per coprire più di un programma cofinanziato dai fondi SIE”*  
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;
- l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;
- la D.G.R. 17/06/2013, n. 443 recante *"Nuova Politica di Coesione 2014-2020 - Protocollo di Intesa con il Partenariato socio-economico per le attività del QSN 2007-2013 (D.G.R. n. 239/2008 e ss.mm.ii.) - Aggiornamento ed integrazioni"*;
- la D.G.R. 16/09/2013, n. 650 recante *"Nuova Politica di coesione 2014-2020 - Protocollo di Intesa con il Partenariato socio-economico per le attività del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (DGR n. 239/2008 e ss.mm.ii.). Aggiornamento ed integrazioni" - Integrazioni dell'elenco delle Organizzazioni e Associazioni di cui all'Allegato B della D.G.R. 17/06/2013 n. 443;*

- la D.G.R. 10/02/2014, n. 65 recante "*Nuova Politica di Coesione 2014-2020 - Protocollo di Intesa con il Partenariato socio-economico per le attività del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (DGR n. 239/2008 e ss.mm.ii.). Aggiornamento ed integrazioni*" - *Integrazioni dell'elenco delle Organizzazioni e Associazioni di cui all'Allegato B della D.G.R. 17/06/2013 n. 443 e D.G.R. 16/09/2013 n. 650;*

**DATO ATTO che:**

- il POR "Regione Abruzzo - Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020" è stato approvato con Decisione N. C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015;
- il POR "Regione Abruzzo – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" è stato approvato con Decisione N. C(2014) 10099 della Commissione Europea del 17 dicembre 2014;
- con D.G.R. n. 209 del 13.03.2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza relativamente al POR FSE Abruzzo 2014-2020;
- con D.G.R. n. 716 del 09.09.2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza relativamente al POR FESR Abruzzo 2014-2020”;
- in occasione dell’insediamento del Comitato di Sorveglianza del POR FSE Abruzzo 2014-2020, svoltosi in data del 11.06.2015 è stato approvato il Regolamento Interno;
- in occasione dell’insediamento del Comitato di Sorveglianza del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e con successiva procedura scritta conclusasi in data 15.01.2016 è stato approvato il Regolamento Interno del CdS;

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 240 del 04.05.2017 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza Unico FESR/FSE Abruzzo 2014-2020, ai sensi dell’art. 47 del Reg. (UE) 1303/2013;

Il Comitato di Sorveglianza Unico FESR/FSE (di seguito Comitato di Sorveglianza), d’intesa con l’Autorità di Gestione Unica del POR FESR/FSE Abruzzo 2014-2020, (di seguito Autorità di Gestione Unica)

## **ADOPTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO**

### **Articolo 1** (Composizione)

1. In osservanza delle disposizioni europee ed in particolare dell’articolo 48 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché sulla base di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, il Comitato di Sorveglianza, istituito con la deliberazione della Giunta regionale n. 240 del 04 maggio 2017, è composto in conformità all’Allegato A) della deliberazione medesima, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Il Comitato di Sorveglianza è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato.
3. L’Amministrazione, l’Ente o l’Organismo, componente effettivo del Comitato di Sorveglianza, designa un proprio rappresentante titolare ed uno supplente che partecipa ai lavori in caso di assenza o inadempimento del componente titolare.
4. I componenti che partecipano al Comitato di Sorveglianza a titolo consultivo designano un proprio rappresentante titolare che può essere sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un proprio delegato munito di delega scritta.

5. La composizione dei membri effettivi del Comitato di Sorveglianza può essere modificata e integrata, con il consenso dei componenti effettivi del Comitato medesimo; la modifica è approvata con successivo atto della Giunta Regionale.

6. L'Autorità di Gestione Unica, d'intesa con il Presidente del Comitato, può invitare a partecipare ai lavori esperti esterni, il valutatore indipendente e altri rappresentanti delle Istituzioni europee, delle Amministrazioni centrali e di quelle regionali ed altri eventuali rappresentanti del partenariato, la cui presenza sia ritenuta opportuna in relazione a specifiche questioni o tematiche riguardanti gli argomenti all'ordine del giorno.

7. I componenti effettivi del Comitato di Sorveglianza devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo Sociale Europeo. Qualora sussista conflitto di interessi, il componente è tenuto ad astenersi dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione ed in generale tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti di interessi.

8. Ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, la composizione del Comitato garantisce la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.

9. L'elenco dei componenti del Comitato di Sorveglianza è reso pubblico attraverso le modalità di cui al articolo 12.

10. Nel rispetto degli articoli 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014, i componenti del Comitato di Sorveglianza, diversi dalle Autorità responsabili dell'attuazione dei Programmi e dai soggetti coinvolti nelle attività dello stesso, non possono assumere incarichi relativi alla preparazione degli inviti a presentare proposte (avvisi/bandi o atti analoghi) e alla loro valutazione. A tal fine i membri interessati provvedono, pena la decadenza dalla carica di membro del Comitato, a sottoscrivere la relativa dichiarazione di impegno.

## **Articolo 2** (Compiti)

1. Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta l'anno per valutare l'attuazione dei Programmi ed i progressi compiuti nel conseguimento dei relativi obiettivi, garantendo efficienza e qualità nell'esecuzione degli stessi Programmi. A tal fine svolge i compiti di cui agli articoli 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui all'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 e di cui al presente regolamento.

2. In particolare, il Comitato di Sorveglianza esamina:

- a) ogni aspetto che incide sui risultati dei Programmi, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni previste;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
- d) l'eventuale esecuzione di grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione e lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;

- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità delle persone con disabilità;
- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h) gli strumenti finanziari previsti;
- i) la valutazione effettuata dall'Autorità di Gestione Unica sul modo modo in cui il sostegno del FESR e dell'FSE abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità, anche in relazione agli altri fondi.

3. Il Comitato di Sorveglianza esamina ed approva:

- a) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
- b) le relazioni di attuazione annuali e finali, prima dell'inoltro alla Commissione -Europea;
- c) il Piano di Valutazione dei Programmi ed eventuali modifiche dello stesso, anche se esso è parte del Piano di Valutazione comune di cui all'art. 114, paragrafo 1, Regolamento n. 1303/2013;
- d) la Strategia di comunicazione relativa ai Programmi ed eventuali modifiche della stessa;
- e) eventuali proposte di modifica ai Programmi presentate dall'Autorità di Gestione Unica.

4. Il Comitato può formulare, infine, osservazioni all'Autorità di Gestione Unica anche in merito alle azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei Programmi.

### **Articolo 3**

(Convocazioni e riunioni)

1. Il Comitato di Sorveglianza è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno o su sua indicazione, direttamente dall'Autorità di Gestione Unica. Il Comitato di Sorveglianza può essere, altresì, convocato dal Presidente o dall'Autorità di Gestione Unica su richiesta della maggioranza semplice dei componenti effettivi del Comitato, in casi di necessità, debitamente motivata.

2. Le riunioni si tengono, nel territorio della Regione Abruzzo, nella sede indicata nell'atto di convocazione.

3. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni sono validamente assunte se è presente ai lavori almeno la metà dei componenti a titolo effettivo.

4. Su iniziativa del Presidente del Comitato di Sorveglianza, ovvero dell'Autorità di Gestione Unica le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni Pubbliche e della Commissione europea.

### **Articolo 4**

(Ordine del giorno e trasmissione della documentazione)

1. Il Presidente del Comitato di Sorveglianza stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato e le sottopone allo stesso per l'adozione.

2. I componenti del Comitato ricevono la convocazione, la bozza di ordine del giorno ed il modulo della dichiarazione relativa ad eventuali conflitti di interesse tramite posta elettronica, almeno tre settimane prima della riunione.

3. L'ordine del giorno definitivo e i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato di Sorveglianza sono trasmessi, per posta elettronica, almeno due settimane prima della riunione. A tal fine è fatto carico a tutti i componenti il Comitato di Sorveglianza, sia effettivi che consultivi, di comunicare alla Segreteria Tecnica le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica a cui inviare la documentazione. La documentazione è inoltre resa disponibile nella sezione dedicata alle politiche europee del sito istituzionale della regione Abruzzo. Per motivate esigenze, l'ordine del giorno può essere integrato ed i relativi documenti trasmessi entro cinque giorni dalla riunione.

4. In casi eccezionali e motivati, il Presidente del Comitato può disporre convocazioni urgenti del Comitato medesimo, purché ciascun componente ne sia informato, almeno cinque giorni prima della riunione e riceva contestualmente alla convocazione la relativa documentazione.

5. I componenti effettivi sono obbligati a comunicare la loro partecipazione, unitamente al modulo della dichiarazione di eventuali conflitti di interesse, almeno cinque giorni prima della data di convocazione della riunione.

6. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri effettivi, può rinviare la trattazione di uno o più punti iscritti all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva, se nel corso della riunione emerge l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

## **Articolo 5** (Deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Comitato di Sorveglianza sono adottate secondo la prassi del consenso. Se non si perviene al consenso dei componenti effettivi presenti, le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza degli stessi.

2. In casi di urgenza debitamente motivata, il Presidente del Comitato di Sorveglianza può consentire, ai fini dell'approvazione, l'esame di argomenti non iscritti all'ordine del giorno con il consenso di tutti i membri effettivi del Comitato medesimo.

## **Articolo 6** (Verbali)

1. La Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza predispone una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato che è consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della riunione del Comitato.

2. I verbali delle riunioni recano i riferimenti delle deliberazioni assunte, le raccomandazioni formulate dal Comitato di Sorveglianza, nonché le opinioni e le proposte dei membri che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

3. La proposta del verbale è trasmessa di norma, attraverso posta elettronica, ai componenti del Comitato di Sorveglianza entro un mese dalla riunione. Il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni alla proposta trasmessa entro dieci giorni consecutivi dall'invio della stessa.

4. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche della proposta del verbale sono inoltrate per iscritto, attraverso posta elettronica, alla Segreteria tecnica del Comitato. In tal caso la proposta

di verbale è di nuovo inoltrata ai componenti del Comitato di Sorveglianza e si intende approvata se non pervengono ulteriori osservazioni entro dieci giorni consecutivi dall'invio della stessa.

5. L'Autorità di Gestione Unica adotta determinazioni di presa d'atto dell'approvazione dei verbali del Comitato di Sorveglianza.

## **Articolo 7**

(Consultazioni per iscritto)

1. Nei casi di necessità motivata, il Presidente del Comitato o, su sua indicazione, l'Autorità di Gestione Unica può attivare la procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza.

2. I documenti relativi alla consultazione scritta sono inviati ai membri effettivi e consultivi del Comitato di Sorveglianza per posta elettronica. I componenti effettivi esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni consecutivi dalla data di spedizione a mezzo posta elettronica.

3. In casi di urgenza motivata, il Presidente del Comitato di Sorveglianza o, su sua indicazione, l'Autorità di Gestione Unica può attivare la procedura di consultazione scritta del Comitato. In tal caso, i componenti effettivi esprimono il loro parere entro cinque giorni lavorativi dalla data di spedizione a mezzo posta elettronica.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, la decisione relativa alle procedure scritta s'intende assunta, in assenza di obiezioni da parte dei componenti effettivi del Comitato.

5. Se sono apportate modifiche ed integrazioni alla documentazione oggetto di procedura di consultazione scritta, i componenti effettivi del Comitato ne sono informati e l'Autorità di Gestione Unica può avviare la consultazione per la procedura scritta secondo i termini abbreviati di cui al comma 3.

6. Il Presidente del Comitato di Sorveglianza o, su sua indicazione, l'Autorità di Gestione Unica informa i Componenti del Comitato dell'esito della procedura di consultazione scritta.

## **Articolo 8**

(Segreteria Tecnica del Comitato)

1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni del Comitato di Sorveglianza, è istituita, presso il Servizio "Autorità di Gestione Unica FESR-FSE", la Segreteria Tecnica del Comitato, che si avvale anche del supporto delle risorse dell'Assistenza Tecnica del POR FESR Abruzzo 2014-2020 e del POR FSE Abruzzo 2014-2020 nel rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità della spesa di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013, al Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, e al regolamento (UE) n. 1301/2013.

2. La Segreteria tecnica del Comitato

a) organizza ed istruisce le riunioni del Comitato;

b) formalizza le convocazioni e le trasmette ai componenti, unitamente alla relativa documentazione;

- c) predisporre la proposta di verbale delle riunioni e la relativa trasmissione ai componenti del Comitato;
- d) supporta il Responsabile della Comunicazione nella diffusione dei documenti e materiali rilevanti concernenti le riunioni del Comitato ed aggiorna la sezione del sito istituzionale della Regione dedicato alle attività del Comitato, mettendo a disposizione la necessaria documentazione.

3. Con successivo provvedimento sono definite le modalità organizzative della Segreteria Tecnica.

### **Articolo 9** (Gruppi di lavoro)

1. Il Comitato di Sorveglianza può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, per l'approfondimento di specifiche tematiche.
2. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato di Sorveglianza secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.
3. La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori è proposta dall'Autorità di Gestione Unica ed è approvata dal Comitato di Sorveglianza.

### **Articolo 10** (Trasparenza e comunicazione)

1. Alla composizione del Comitato di Sorveglianza è data la necessaria pubblicità, in conformità a quanto dispone l'articolo 48 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
2. Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni, il Presidente del Comitato di Sorveglianza o, su sua indicazione, l'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE rende pubblica la sintesi delle principali deliberazioni assunte.
3. Per le finalità di cui al comma 2, i verbali delle riunioni sono resi disponibili nella sezione dedicata alle politiche europee del sito istituzionale della Regione.
4. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente del Comitato di Sorveglianza o dell'Autorità di Gestione Unica e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione, nel rispetto del regolamento (UE) 1303/2013.
5. Il responsabile della comunicazione dei Programmi sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

### **Articolo 11** (Modifiche del Regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato, a maggioranza assoluta dei componenti effettivi del Comitato, d'intesa con l'Autorità di Gestione Unica.

## **Articolo 12**

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dalle decisioni della Commissione di esecuzione dei Programmi e alle relative decisioni di modifica, nonché alle pertinenti disposizioni regolamentari europee.